

ALLEGATO 3)

AVVISO PUBBLICO

**CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA INDIVIDUALE:
INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO**

PREMESSA

La Regione Umbria adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'08 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- della Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13/07/2007 di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;
- della Decisione della Commissione C(2007) 5498 del 08/11/2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 – Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione”;
- della D.G.R. 3 dicembre 2007 n. 2031 con la quale è stato preso atto della Decisione di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013;
- del Documento annuale di programmazione (D.A.P.) 2011-2013 della Regione Umbria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 febbraio 2011, n. 45;
- della D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 avente ad oggetto l'approvazione delle: “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- della D.G.R. 9 dicembre 2004 n. 1948 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento e dispositivo regionale in materia di accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento per la fase a regime;

- della D.G.R. n. 656 del 23.04.2007 avente ad oggetto: “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime”;
- della D.G.R. n. 2032 del 3 dicembre 2007 che istituisce il Comitato di sorveglianza del POR FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione”, nella cui prima seduta del 21.12.2007 sono stati adottati i criteri di selezione dei progetti da finanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo;
- della D.D. 09 gennaio 2009, n. 21 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Adozione manuale dei controlli di primo livello in attuazione degli articoli 13 del Reg. CE n. 1828/2006, art. 71 e art. 60 del Reg. CE n. 1083/2006”;
- della D.D. n. 2152 del 1° aprile 2011 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Modifica al manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. n. 21 del 9 gennaio 2009”;
- della D.D. 29 luglio 2009, n. 7206 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Presa d’atto approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo da parte della Commissione Europea. Pubblicazione”;
- della D.G.R. n. 303 del 26 marzo 2009 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività Regionale ed Occupazione. D.G.R. 183 del 25.02.2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo per l’attuazione degli interventi”;
- della D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del Documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 del 8-IX-2007). Indirizzi per l’attuazione degli interventi, biennio 2010-2011”;
- della D.G.R. n. 186 dell’ 08.02.2010 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009. Approvazione definitiva del Documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 del 8-IX-2007). Indirizzi per l’attuazione degli interventi, biennio 2010-2011. Precisazioni e rettifica tabelle finanziarie;
- della D.G.R. n. 479 del 16.05.2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Disposizioni modificative ed integrative alla D.G.R. dell’8 febbraio 2010, n. 186”;
- della D.G.R. n. 645 del 20.06.2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Estensione all’anno 2012 degli indirizzi per l’attuazione degli interventi biennio 2010-2011 di cui alla D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 e s.m.i.”;

- della D.G.R. n. 344 dell'11 aprile 2011 avente ad oggetto "Proposta di Piano Triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro da sottoporre al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 25/11/1998 n.41, art.3, come modificata ed integrata dalla L.R. 23/7/03 n.11";
- della Deliberazione del Consiglio Regionale del 05/07/2011 n. 72 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro su proposta della Giunta con D.G.R. n. 344 dell'11/04/2011;
- della D.G.R. n. 755 dell'11 luglio 2011 avente ad oggetto "Proposta di Programma Annuale Regionale per gli interventi a sostegno del lavoro che costituisce la sezione II del più ampio Piano Operativo delle politiche per la crescita e l'occupazione";
- della D.G.R. n. 837 del 26.07.2011 avente ad oggetto "Piano operativo delle politiche per la crescita e l'occupazione – Sezione 2: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro";
- della Legge Regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni;
- delle D.G.R. 1429 del 03 settembre 2007 e D.G.R. 181 del 25 febbraio 2008 relative al riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale;
- della D.G.R. n. 168 dell'08 febbraio 2010 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento repertorio regionale dei profili professionali".
- della D.G.R. n. 51 del 18.02.2010 "Approvazione della direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" e s.m.i.;
- della D.G.R. n. 93 del 31.01.2011 "Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 18.01.2010";
- della D.D. n. 9486 dell' 08.11.2010 "Entrata in vigore del Repertorio degli standard di attestazione di cui all'art. 5 della D.G.R. n. 51 del 18.01.2010";

Tutto ciò premesso il testo dell'Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa individuale approvato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 2168 e con D.D. 19 gennaio 2005, n. 279 è integrato e adeguato come segue.

Art. 1 FINALITA' GENERALI

Con il presente Avviso Pubblico la Regione Umbria intende integrare ed adeguare il Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa individuale (di seguito "Catalogo Unico") all'evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare di quella regionale per quanto attiene al sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione.

Il Catalogo Unico contiene l'offerta formativa regionale ad accesso individuale, destinata a soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati, relativi ai progetti non direttamente finanziati. Per i progetti per i quali è richiesto, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 69 del 21/10/1981, il riconoscimento da parte della Regione, il Catalogo costituisce l'unico riferimento per il rilascio delle attestazioni sugli apprendimenti previste dalla D.G.R. 51/2010.

Per la partecipazione ai corsi la Regione e le Province potranno concedere voucher, a seguito dell'emanazione di eventuali appositi Avvisi Pubblici, ai fini del finanziamento della quota di iscrizione, di ammontare variabile in relazione alla tipologia formativa del corso, alla sua durata, alle caratteristiche dei destinatari e altri elementi particolari del progetto.

Il Catalogo unico Regionale dell'Offerta Formativa individuale è ispirato ai principi di:

- promozione del diritto individuale di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in coerenza con i bisogni e le strategie individuali di sviluppo professionale e personale;
- valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali, maturati nel corso della vita, attraverso il loro riconoscimento come crediti formativi;
- sviluppo delle competenze ed in generale della spendibilità sul mercato del lavoro e verso gli altri sistemi e offerte di istruzione e formazione degli apprendimenti maturati;
- trasparenza nel mercato delle opportunità formative e comparabilità delle proposte.

Art. 2

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

Possono presentare domanda per l'iscrizione di progetti al Catalogo unico Regionale dell'Offerta Formativa individuale:

- i Soggetti formativi accreditati dalla Regione Umbria, alla data della presentazione della proposta, per la macrotipologia di riferimento del corso proposto; nel caso di richieste presentate in ATI/ATS tutti soggetti proponenti devono essere accreditati;
- le Università Pubbliche Italiane e le Università Private riconosciute dal MIUR;
- le Scuole Superiori abilitate dal MIUR a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea;
- le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica Italiane riconosciute dal MIUR;
- le Università Pubbliche e Private Estere, purché riconosciute dagli ordinamenti del Paese di appartenenza.

I Soggetti formativi accreditati, ove intendano avvalersi di sedi di svolgimento diverse da quelle indicate in sede di accreditamento, sono tenuti a presentare, in anticipo rispetto all'avvio del corso, la documentazione necessaria a valutare l'adeguatezza dei relativi locali, aule/laboratori, come disciplinato dalle Note di indirizzo Regionali e dalle apposite disposizioni in materia di accreditamento.

Qualora il soggetto formativo non mantenga nel tempo i requisiti di accreditamento, sarà escluso dal Catalogo con i relativi corsi.

Art. 3

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FORMATIVI

I progetti formativi ammessi a Catalogo potranno riguardare iniziative formative:

- relative a profili, sistemi di competenza e singole unità di competenza presenti nel Repertorio regionale dei profili professionali minimi e degli standard di competenza;
- relative a profili non presenti nel Repertorio regionale.

I progetti devono essere redatti in conformità al formulario consultabile nel sito www.formazione lavoro.regione.umbria.it e presentati secondo quanto disposto all'art. 4. Devono soddisfare i seguenti requisiti, ove non altrimenti disposto dal repertorio degli standard minimi di percorso formativo, degli standard formativi e dai percorsi normati a livello nazionale:

1. in caso di rilascio di attestazione di qualifica o, nei casi previsti, di attestazione di frequenza con profitto (D.D. 3062 del 12.4.2006 e D.G.R. 51/2010): durata minima di 150 ore di formazione teorica (aula e laboratorio), al netto delle eventuali attività di stage e work experience;
2. in caso di rilascio delle altre attestazioni previste dalla D.G.R. 51/2010: durata minima di 30 ore di formazione teorica (aula e laboratorio), al netto delle eventuali attività di stage e work experience;

I progetti proposti devono inoltre:

- nel caso di profilo ricompreso nel Repertorio Regionale, essere progettati secondo quanto disposto dalla D.G.R. 168 dell' 8 febbraio 2010 e da suoi aggiornamenti che dovessero intervenire successivamente;
- nel caso di profilo, sistema di competenza o singole unità di competenza non ricompresi nel Repertorio Regionale, essere progettati in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. del 18 gennaio 2010, n. 51, "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione – Allegato 1 Paragrafo 2 "gli standard professionali";

- prevedere, in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. del 18 gennaio 2010, n. 51, “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione – Allegato 1 Paragrafo 3 “gli standard formativi”, una struttura per unità/moduli/segmenti che consenta l’esercizio, a richiesta del partecipante, del riconoscimento dei crediti formativi di frequenza, nelle modalità indicate all’art. 7;
- prevedere il rilascio di una attestazione finale coerente con le caratteristiche del corso e conforme agli standard minimi disposti dalla DGR del 18 gennaio 2010, n. 51 “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione – Allegato 1 Paragrafo 4 Gli standard di certificazione e Paragrafo 5 Gli standard di attestazione”;
- prevedere, per i percorsi che si concludono con il rilascio di una attestazione di qualifica o di frequenza con profitto una durata massima delle attività di FAD non superiore al 40% del monte ore del percorso formativo, salvo quanto diversamente disposto:
 - 1) dagli standard formativi minimi applicabili, di cui al Repertorio definito dalla D.G.R. del 18 gennaio 2010, n. 51:
 - 2) dalle professioni oggetto di regolamentazione pubblicistica.

In caso di formazione con previsione di rilascio di qualifica o di attestazione di frequenza con profitto, rivolta a profili non ricompresi nel relativo repertorio regionale, è facoltà del Soggetto formativo proponente richiedere, con debita motivazione, una maggior quota di ricorso alla FAD. L’eventuale autorizzazione è concessa dalla Regione, avvalendosi dell’organismo richiamato al successivo art. 5, attraverso contestuale aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali minimi e degli standard di competenza e del Repertorio degli standard minimi di percorso formativo e degli standard formativi;

- rispettare i principi e le norme pubbliche in materia di professioni regolamentate o afferenti a campi oggetto di regolamentazione, nonché gli standard formativi cogenti ai fini dell’abilitazione all’esercizio di attività oggetto di regolamentazione pubblica;
- rispettare i principi di trasparenza e di oggettività delle denominazioni dell’offerta formativa, al fine di evitare ogni possibile inganno ai destinatari;
- prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data dell’avvio (primo giorno d’aula).

Le attività di FAD devono svolgersi presso strutture del Soggetto formativo o altra sede, adeguatamente attrezzate e rispettare i seguenti standard minimi:

1. messa a disposizione da parte del Soggetto formativo di una piattaforma telematica adeguata per lo svolgimento di attività di FAD;
2. adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un docente/esperto di contenuti ecc.);
3. sistemi di registrazione su supporto magnetico dei tempi di utilizzo degli strumenti on-line, per l'eventuale messa a disposizione, su richiesta della Regione, dei log-files.

I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorreranno alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo. Le attività di FAD devono essere registrate su appositi fogli mobili, preventivamente vidimati dalla struttura regionale competente. Preventivamente all'avvio delle attività di formazione a distanza, i soggetti ammessi a catalogo devono comunicare, tramite il calendario delle attività, gli orari di disponibilità del supporto tecnologico e contenutistico on-line sopra indicato, il numero di ore previste per i destinatari e il periodo di svolgimento. I soggetti ammessi a catalogo si rendono disponibili a consentire i controlli così come disposto dalla normativa vigente.

Non possono essere presentati i progetti:

- riferiti all'ambito sanitario;
- riguardanti percorsi formativi afferenti ai canali di offerta del diritto-dovere di istruzione e formazione, di IFTS e dell'apprendistato.

Art. 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

La scadenza per la prima presentazione delle richieste di ammissione al Catalogo è il 31.03.2012.

Le successive scadenze per la presentazione di richieste di iscrizione al Catalogo regionale e per l'invio di modifiche ai progetti già ammessi al Catalogo stesso, sono la fine di ogni mese, escluso luglio ed agosto.

I documenti da presentare sono i seguenti:

1. a) richiesta di ammissione al Catalogo Unico Regionale dell'Offerta formativa individuale in bollo (€ 14,62), con allegate la Scheda sintetica del corso, sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante o dal capofila in caso di ATI/ATS; b) la dichiarazione d'intenti a costituirsi in ATI/ATS sottoscritta con firma autografa da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partners (Sezione H del formulario).
La suddetta documentazione deve essere inviata in formato cartaceo. In caso di presentazione di più progetti può essere presentata una sola lettera di richiesta di ammissione;

2. formulario di progetto composto dalle Sezioni A-B-C-D-E-F-G- da inviare tramite il portale SIRU WEB all'indirizzo <http://siru.regione.umbria.it/siru/main/index.php> ;
3. Scheda sintetica del corso da inviare tramite il portale SIRU WEB all'indirizzo <http://siru.regione.umbria.it/siru/main/index.php> e in formato cartaceo;
4. curriculum vitae, nel caso di coordinatore e tutor non previsti nella domanda di accreditamento o relativo albo, come richiesto dal formulario, da inviare in formato cartaceo;

I documenti da inviare in formato cartaceo possono essere consegnati a mano nell'orario 9,00 – 13,00, dal lunedì al venerdì o inviati alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro – Via M. Angeloni, 61 – 06124 Perugia, mediante raccomandata A/R; farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura “Avviso Pubblico Catalogo unico regionale dell’offerta formativa individuale: integrazione ed adeguamento”.

I documenti da inviare in formato telematico dovranno essere trasmessi tramite il portale SIRU WEB all'indirizzo <http://siru.regione.umbria.it/siru/main/index.php>. Coloro che non fossero in possesso delle credenziali di accesso al portale, potranno richiederle attraverso la procedura di registrazione presente nel portale medesimo al link registrazione soggetto gestore. La guida per la registrazione è presente nella sezione Manuale di utilizzo del portale.

La documentazione sopra richiamata ad eccezione del curriculum vitae può essere reperita nel sito www.formazione.lavoro.regione.umbria.it.

La richiesta di ammissione e le dichiarazioni prescritte dal presente Avviso devono essere corredate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da fotocopia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, di ciascun Soggetto firmatario.

ART. 5 PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI AI FINI DELLA LORO ISCRIZIONE AL CATALOGO REGIONALE

Le richieste di iscrizione sono sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 2 e 4.

L’istruttoria di ammissibilità viene svolta dal Servizio Politiche Attive del Lavoro sulla base dei requisiti soggettivi e completezza e regolarità della documentazione.

Eventuali carenze in ordine alla completezza e regolarità della documentazione potranno essere integrate adeguando le stesse alle prescrizioni previste.

Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione effettuata da parte di apposito nucleo, costituito da rappresentanti dei Servizi “Politiche Attive del Lavoro” e “Istruzione” della Regione Umbria e delle Province e presieduto da un rappresentante del Servizio “Politiche Attive del Lavoro”, responsabile del procedimento

amministrativo, sulla base dell'esame della loro conformità ai requisiti minimi obbligatori specificati nel presente Avviso Pubblico all'art. 3, supportato da specifica assistenza tecnica. In caso di rilevazione di carenze o non conformità sanabili, il nucleo di valutazione provvede a definire le opportune prescrizioni obbligatorie, il cui accertato rispetto è condizione necessaria ai fini dell'iscrizione del progetto a Catalogo. In tal caso, l'inserimento in Catalogo della scheda di presentazione del progetto avverrà solo a fronte dell'adempimento da parte del Soggetto formativo proponente di quanto disposto dalle prescrizioni formulate.

L'approvazione del primo elenco dei progetti iscrivibili a Catalogo, tenuto conto della presumibile numerosità delle richieste di iscrizione allo stesso, avverrà di norma entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato all'articolo 4, primo capoverso del presente Avviso.

Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sospensioni del procedimento in caso occorra provvedere ad integrazioni documentali.

Nel caso delle successive scadenze, di cui all'articolo 4, ultimo capoverso del presente Avviso, l'approvazione degli ulteriori elenchi dei progetti iscrivibili a Catalogo avverrà, di norma, entro 30 giorni decorrenti dalle scadenze indicate.

E' fatta salva la possibilità di prorogare i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, sopra indicati, nel caso in cui gli stessi non siano adeguati rispetto alla numerosità delle richieste di iscrizione a catalogo pervenute nelle relative scadenze tecniche fissate dall'Avviso.

La Regione provvederà alla pubblicazione degli elenchi di progetti iscrivibili a Catalogo e alla comunicazione degli esiti dell'istruttoria a tutti i soggetti proponenti.

Art. 6

VALIDITA' DEI PROGETTI FORMATIVI – CONFERMA E AGGIORNAMENTI

Il periodo di permanenza all'interno del Catalogo unico Regionale di un progetto ammesso è di 12 mesi dalla data di ammissione, salvo richiesta di permanenza in Catalogo avanzata del Soggetto formativo per altri 12 mesi.

Almeno 2 mesi prima del termine di validità del progetto il Soggetto formativo riceverà un avviso di scadenza dello stesso. Il Soggetto formativo che intenda prorogare la validità del progetto per altri 12 mesi dovrà inviare, in risposta, una richiesta di proroga entro la scadenza.

Trascorso tale periodo l'offerta presente in Catalogo decade e il progetto verrà automaticamente eliminato.

Nel corso dei 12 mesi di validità del progetto il Soggetto formativo può apportare modifiche a quanto già inserito solo ed esclusivamente con riferimento ai seguenti aspetti:

- risorse umane, limitatamente ai nominativi (qualora indicati) e non alle caratteristiche professionali delle stesse;
- periodi e orario di svolgimento del corso;
- condizioni di accesso.

Queste modifiche sono consentite qualora si realizzino più edizioni nel corso dei 12 mesi di validità.

In caso di richiesta di proroga il Soggetto formativo può effettuare variazioni e aggiornare i dati esclusivamente sui seguenti aspetti:

- risorse professionali impiegate;
- periodi e orario di svolgimento del corso;
- condizioni di accesso;
- locali di svolgimento.

Qualsiasi altra modifica è tale da far considerare il progetto come “nuovo”. Pertanto lo stesso dovrà essere sottoposto a nuova valutazione e, quindi, seguire l’iter di inserimento previsto per i nuovi progetti così descritto al precedente art. 4.

Analogamente nel caso in cui venga cambiata la regolamentazione del profilo professionale, oggetto di un progetto già inserito a Catalogo, il Soggetto formativo è tenuto ad adeguare il progetto alle nuove disposizioni e a presentarlo per la valutazione.

Durante i 12 mesi di validità del progetto, il Soggetto formativo può rinunciare alla sua attivazione oppure potranno intervenire revoche dell’offerta da parte della Regione nei casi ed alle condizioni successivamente descritte.

Art. 7

OBBLIGAZIONI DEI SOGGETTI FORMATIVI DEI PROGETTI A CATALOGO

L’iscrizione al Catalogo rende i progetti soggetti alle norme regionali che regolano la fase di programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione dei progetti, con riferimento a quanto stabilito dalle: “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro” approvate con D.G.R. 2000/2003 e successive modifiche ed integrazioni, consultabili nel sito www.formazione.lavoro.regione.umbria.it

Viene anche richiesto il rispetto, da parte del Soggetto formativo, di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1429 del 03 settembre 2007 (Direttiva Crediti), con particolare riferimento alla pubblicizzazione del diritto alla richiesta di riconoscimento e alle norme di procedimento. Sono esclusi di diritto dal riconoscimento dei crediti di frequenza i progetti costituiti da un massimo di tre moduli/segmenti/unità. Per progetti di maggior articolazione è facoltà del

Soggetto formativo proporre motivatamente in sede di progetto i moduli/segmenti/unità esclusi dal riconoscimento dei crediti di frequenza.

In caso di assegnazione di voucher formativi, l'iscrizione al Catalogo implica in particolare:

- l'obbligo di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di singole edizioni del corso in sedi differenti da quelle oggetto di accreditamento;
- l'obbligo di richiedere, al Servizio Politiche Attive del Lavoro, l'autorizzazione alla pubblicizzazione dei progetti, inviando bozza del testo della comunicazione pubblicitaria;

In caso di accertato inadempimento delle obbligazioni richiamate, o di mancato adeguamento di un progetto a nuova regolamentazione, la Regione provvede alla esclusione dal Catalogo dei progetti interessati.

La singola persona fisica, assegnataria del voucher formativo, non può cumulare lo stesso con altre provvidenze pubbliche (comunitarie, nazionali, regionali).

Art. 8 INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

In caso di assegnazione di voucher, finanziati dal Programma Operativo Regionale (POR) Umbria, FSE "Obiettivo competitività regionale e occupazione" 2007-2013, i Soggetti formativi devono attenersi alle disposizioni in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali previste dalle "Linee guida e manuale d'uso per la comunicazione e la pubblicizzazione degli interventi co-finanziati dal Programma Operativo" stesso, approvate con D.G.R. n. 1346/2011.

Le Linee Guida vincolano tutti i beneficiari e gli attori coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo Regionale Umbria FSE, 2007-2013 e rappresentano dal momento della loro approvazione (Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 14/11/2011) un vademecum per garantire uniformità e migliore efficacia delle attività d'informazione e pubblicità, grazie ad indicazioni puntuali ed omogenee su:

- modalità di inserimento dei loghi e delle informazioni istituzionali obbligatorie;
- identificazione dei format grafici per uniformare l'immagine dei materiali promozionali e delle attestazioni relative ai corsi di formazione, cofinanziati dal P.O.R. Umbria FSE 2007-2013;

Le linee guida inglobano le prescrizioni del Reg. (CE) n. 1828/2006 e le ultime indicazioni del Ministero del Lavoro in tal senso.

E' di fondamentale importanza ricordare che il disattendere le prescrizioni regolamentari sull'utilizzo dei loghi su qualsiasi supporto di rilevanza esterna (bando, manifesto, invito, slide convegno, ecc.) può implicare la revoca del finanziamento FSE.

Art. 9
**INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA
PRIVACY**

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria - Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia.

Dirigente Responsabile del Servizio: Sabrina Paolini, indirizzo e-mail politichelavoro@regione.umbria.it.

Responsabile del procedimento: Carla Collesi, indirizzo e-mail ccollesi@regione.umbria.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro – Via Mario Angeloni, 61 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio Politiche Attive del Lavoro: Sabrina Paolini.

Art. 10
INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile nel sito internet www.formazioneilavoro.regione.umbria.it

Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Politiche Attive del Lavoro - Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria - ai seguenti numeri telefonici: 075-5045729 - 075-5045707.

Art. 11
NORME TRANSITORIE

Dalla data della sua pubblicazione, il presente Avviso Pubblico sostituisce tutti i cataloghi in essere, a titolarità della Regione Umbria e delle Amministrazioni Provinciali.

I progetti iscritti al previgente Catalogo che risultino avviati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso mantengono la loro condizione e trovano completamento nel rispetto delle norme di cui al relativo Avviso Pubblico.

I partecipanti a corsi di formazione iscritti ai precedenti Cataloghi regionali e provinciali accedono alle eventuali prove valutative pubbliche nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Avviso Pubblico.